

Diocesi di Piacenza-Bobbio

Ufficio di Pastorale Scolastica

Insegnamento della Religione Cattolica

IRC

Vademecum giuridico-amministrativo

Il senso di queste note

Queste brevi note vogliono essere un agile “vademecum” di carattere giuridico-amministrativo, che fa una rapida sintesi della molteplice e complessa legislazione scolastica relativa:

1. alla disciplina Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), uscita profondamente rinnovata dagli accordi neoconcordatari del 1984 più conseguente Intese del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 a del 1985; e dall'Intesa firmata il 28 giugno 2012;
2. e all'insegnante di religione (IdR), che ha una sua precisa configurazione giuridica.

L'IRC negli Enti di Formazione Professionale (IeFP)

Nel momento che i percorsi degli IeFP rientrano nel secondo ciclo di istruzione e formazione (cfr, Legge 53/03) e sono considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (cfr. Legge 133/08), la presenza dell'IRC al loro interno è pienamente giustificata e va configurata secondo le indicazioni concordatarie, declinate nelle Indicazioni Nazionali di cui al DPR 176/12 N. 4. Del resto il DLgs 226/05 all'art. 18 comma 1 lettera C ha voluto caratterizzare con la presenza dell'IRC gli Enti di Formazione Professionale. La Regione Emilia Romagna ha deliberato di accogliere il dettato statale con la Legge Regionale 5/11, del 28.6.11, che all'art 2 comma 2 così recita: “Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53)". Interessante, in relazione all'organizzazione dell'IRC negli IeFP, la lettera inviata da Forma, l'Associazione Nazionale degli Enti di Formazione Professionale, a don D. Saottini, responsabile del Servizio nazionale per l'IRC Prot. n. 184 del 29.10.12 (http://www.formafp.it/sites/default/files/documenti/ricerche/LetCEI_IRC.pdf),

Idoneità

È il riconoscimento conferito dall'autorità ecclesiastica – Ordinario diocesano – all'IdR. Essa è requisito necessario e indispensabile all'IdR perché "l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (N.C. prot. Add.5°; Intesa CEI-MPI 2.5, 4.1; Intesa 28.6.12, 2.1.d).

A norma del diritto canonico, i requisiti che l'Ordinario diocesano è tenuto ad accertare nel riconoscere l'idoneità di chi fa domanda per l'IRC, sono tre: la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica (Can. 804,2).

E' bene precisare che l'idoneità può essere concessa solo per un particolare ordine di scuola, o per un indirizzo, nel caso della secondaria di secondo grado.

Il decreto d'idoneità dev'essere firmato dal Vescovo e protocollato. I documenti sostitutivi, rilasciati dall'Ufficio IRC, sono invece semplici certificazioni.

Alcune Diocesi attribuiscono ai supplenti una idoneità "provvisoria", che diviene definitiva con un incarico annuale.

In alcune Diocesi, all'inizio di ogni anno scolastico, viene effettuato un incontro pubblico, in una atmosfera di preghiera, durante il quale viene attribuito o confermato il Mandato, da parte della comunità ecclesiale, agli IdR.

La sede degli insegnanti di ruolo e l'idoneità

I docenti di religione hanno "titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente" (O.M. n. 199/2013, art 1 comma 3). Questo principio afferma che la scelta della sede è di competenza dell'Ordinario, il quale avanza la proposta all'USR, procedura che dev'essere attivata anche qualora il docente chiedesse un'altra sede. "Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (O.M. n. 199/2013, art. 1, comma 3).

Criteria per il riconoscimento e la revoca

La CEI con delibere proprie ha legiferato in materia, dando disposizioni e indicazioni per l'accertamento dell'idoneità e fissando procedure per l'eventuale revoca. Per quanti aspirano ad incarichi specifici di IRC:

- a. per la conoscenza della dottrina cattolica, l'Ordinario si accerta che i titoli di qualificazione siano stati conseguiti con merito;
- b. per l'abilità pedagogica, l'Ordinario verifica, pure con colloqui e prove, che il candidato abbia curato nel corso degli studi la preparazione pedagogica, anche in vista di determinare l'ordine, il grado e l'indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente potrà svolgere il suo servizio;
- c. per la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario si accerta che il candidato abbia una condotta conforme alla morale cristiana e che viva la comunione ecclesiale con responsabilità e coerenza. L'Ordinario riconosce l'idoneità mediante proprio decreto: tale riconoscimento ha effetto permanente salvo revoca. L'incarico deve essere revocato obbligatoriamente dal Preside qualora sopravvenga la revoca dell'idoneità da parte delle Autorità ecclesiastiche.
- d. L'Ordinario, peraltro, può anche decidere di non revocare l'idoneità ad un docente, senza però individuarlo tra i docenti proposti all'Autorità Scolastica; in tal caso l'IdR non avrà l'incarico di insegnamento.

Le scuole paritarie

Poiché l'Intesa (DPR 175/12, Titolo) delimita il suo campo d'azione alle scuole pubbliche, e poiché le scuole paritarie sono pubbliche, anche se non statali, in quanto parte del sistema pubblico di istruzione, come afferma la legge 62/00, art. 1, comma 3, anche ad esse si applicano le disposizioni dell'Intesa. Pertanto anche le scuole paritarie, dell'infanzia, primarie e secondarie, devono raccogliere la disponibilità dei loro docenti ad insegnare RC entro il 15 marzo, devono comunicare l'eventuale fabbisogno orario all'Ufficio IRC

della Diocesi, e devono incaricare docenti muniti di titoli e di idoneità, come avviene per i docenti delle scuole statali.

La Chiesa e l'IRC

L'istituto dell'idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l'insegnamento della Religione Cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e identità con la comunità ecclesiale. L'IdR, in sostanza, non solo cerca di insegnare correttamente il contenuto della RC, ma è coinvolto in questo contenuto. (cfr. Canone 805).

La presenza di IdR specialisti, nella scuola dell'infanzia e primaria, sottrae ore ai colleghi di altre discipline?

“E' esattamente il contrario... la Circolare Ministeriale 37/10 ribadisce come la presenza dell'IdR specialista non incide sugli organici ma, anzi, libera delle risorse orarie da mettere a disposizione della scuola (S. Ciatelli, in “L'ora di Religione”, Leumann, Torino, aprile, 8/11, p. 48)

Il contributo economico degli IdR, presbiteri e laici

La Conferenza Episcopale italiana ha adottato diverse delibere di carattere tributario, dalle quali, sulla base di quanto previsto dall'art. 18 dello statuto della medesima CEI, ogni vescovo potrà esimersi solo in caso di ragioni giudicate da lui talmente gravi da dissuaderne l'adozione nella propria diocesi; tra i suddetti provvedimenti la delibera attraverso la quale viene determinata l'entità della tassa da esigere in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica, sacerdoti e laici, nelle scuole pubbliche. Questa tassa rientra tra le tasse di cancelleria e può essere imposta dal Vescovo diocesano soltanto nella misura determinata dalla C.E.I. Il Notiziario C.E.I., 1987, n. 1, pp. 20-30, così recita: “L'entità della tassa, stabilita dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale a norma del can. 1264, n. 1 e destinata a favore della diocesi, è di L. 100 mila annue [euro 51,65], riducibili, a giudizio del Vescovo medesimo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (scuole secondarie inferiori o superiori) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (scuole materne o elementari)... La tassa entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-1988, e dallo stesso periodo i Vescovi diocesani cesseranno di avvalersi della facoltà, loro riconosciuta con lettera della Sacra Congregazione del Concilio in data 20 novembre 1963, di trattenere a vantaggio delle opere diocesane una quota degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche”. (cfr anche Notiziario CEI 1990, n. 8, p. 214; www.chiesacattolica.it/.../10_deliberazioni_materia_tributaria_canonica).

Normativa sull'Idoneità

Intesa sull'IRC (DPR 175/2012)

2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

2.7. Il riconoscimento di idoneita' all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.

Canoni del CDC

Can 804 §2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Delibere CEI sull'idoneità

1990 – Riconoscimento e revoca della idoneità all'IRC (Delibera n. 41 del 21.9.90 NCEI 1990, 8/207).

5 1. L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

5 2. L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 § 2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

5 3. L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo. Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55 e 56. L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

1991- Criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'IRC nelle scuole pubbliche (Delibera approvata a maggioranza assoluta dalla XXXV Assemblea Generale (6-10 maggio 1991), in NCEI 1991, 4/96. Non ha carattere propriamente normativo, tuttavia costituisce un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 dello Statuto della CEI)

§1 L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterra ai seguenti criteri:

1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più

Titoli di studio degli IdR

Il possesso del titolo di studio adeguato, insieme al riconoscimento di idoneità, è condizione necessaria per poter impartire l'IRC. La determinazione dei profili della qualificazione professionale degli insegnanti, è stata rimandata dagli accordi neoconcordatari alla successiva intesa CEI-MPI: sono definiti dal DPR 751/1985 ai punti 4.3, 4.4 e 4.6.2, modificati però sostanzialmente dall'Intesa del 28 giugno 2012.

- *Nella scuola secondaria di I e II grado, a partire dall'anno scolastico 2017/18 (punto 4.2.1 dell'Intesa):*
 - a. Dottorato, licenza o baccalaureato in teologia o altre discipline ecclesiastiche, conferiti da facoltà approvate dalla Santa Sede;
 - b. Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
 - c. Laurea magistrale in scienze religiose rilasciato da un Issr approvato dalla Santa Sede (5 anni);
- *nella scuola dell'infanzia e primaria, a partire dall'anno scolastico 2017/18 (punto 4.2.2 dell'Intesa):*
 - a. insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
 - b. sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
 - c. L'IRC può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6 dell'Intesa del 28 giugno 2012, da insegnanti della sezione o della classe, purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla CEI.

Regime transitorio (punto 4.3.1 dell'Intesa 2012)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'IRC può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5 dell'Intesa:

- *nelle scuole di ogni ordine e grado:*

- a. a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un ISSR approvato dalla Santa Sede;
- b. a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;

- *nelle scuole dell'infanzia e primarie:*

- a. a coloro che siano in possesso di un diploma (dal 2005 gli ISR sono stati affiliati alle Facoltà Teologiche e il titolo di studio rilasciato, con il nuovo ordinamento, è quello di Laurea, ottenuta con 180 crediti) di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;
- b. agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;
- c. a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'IRC e abbiano impartito l'IRC continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

Diritti acquisiti

A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'IRC gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al regime transitorio (punto 4.3.1.) e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'IRC entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'IRC, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

Il possesso di questi titoli è obbligatorio; in loro assenza può essere riconosciuta l'idoneità anche a un candidato non qualificato, ma la nomina può avvenire solo per supplenza (e il servizio così prestato non è valido ai fini della ricostruzione di carriera).

La nomina

Tutte le nomine degli IdR devono essere fatte d'intesa tra l'Ordinario diocesano e l'autorità scolastica. Ai Capi d'Istituto compete, entro il 15 giugno (CM n. 158 del 26.4.96), la fissazione delle ore di IRC, mentre all'Ordinario spetta la esclusiva competenza nell'individuazione del docente da inviare in una data scuola

(TAR Sicilia n. 55 del 5.3.91; Consiglio Giustizia Amministrativa per la Sicilia n. 356 del 16.9.91). E' da precisare che le nomine d'intesa sono effettuate dal Direttore dell'USR, il quale delega il Dirigente di ogni scuola a stipulare il contratto (la Diocesi di Roma, in proposito, ha visto riconoscere dal tribunale questo principio). Allo stesso modo l'autorità scolastica che può contestare la nomina di un docente non è il Dirigente della scuola, bensì il Direttore dell'USR.

E' bene precisare che spetta all'Ordinario indicare la sede di servizio. Qualora uno stesso Istituto abbia più plessi di erogazione del servizio, spetta al Dirigente assegnare un IdR ad uno o all'altro plesso, se i plessi insistono nello stesso comune; qualora invece insistano in comuni diversi è compito dell'Ordinario indicare la sede di lavoro dell'IdR.

L'IRC e docenti di posto comune

I docenti di posto comune idonei all'IRC possono produrre al Dirigente, entro il 15 marzo, una dichiarazione di disponibilità ad impartire l'insegnamento della religione cattolica o di revoca della medesima. Il Protocollo Addizionale (n.5, a), comma 2) dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, precisa che: "nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento *può* (corsivo mio) essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo".

Questo significa che spetta all'Ordinario diocesano accettare o meno la disponibilità del docente di posto comune. In particolare l'Ordinario potrebbe, senza revocare l'idoneità al docente, non individuarlo come IdR. In tal caso, pur possedendo l'idoneità, il docente non avrà l'incarico. La CM 374/98 ha reso permanente l'effetto della dichiarazione di disponibilità all'IRC fino ad eventuale revoca. "Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di disponibilità resa successivamente a quella di indisponibilità, le esigenze di salvaguardia della continuità didattica e la necessità di rendere possibile una progettazione pluriennale nell'utilizzo delle risorse professionali fanno ritenere opportuno limitarne l'acquisizione, da parte dei direttori didattici, ai soli anni precedenti quelli di inizio, per i singoli docenti interessati, di ciascun ciclo della scuola primaria" (CM 4.9.98 n. 374). Questo significa che l'accettazione della disponibilità, da parte del Dirigente, può produrre i suoi effetti solo all'inizio di ogni ciclo didattico. Per intenderci in prima e in quarta.

E' necessario anche ricordare che, secondo il DPR 175/12, il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare, prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, l'elenco dei docenti di posto comune che insegneranno RC, per il necessario consenso da parte dell'Ordinario (cfr 2.6), che può verificare il possesso dell'idoneità da parte di ciascun docente.

Il Dirigente può, con un ordine di servizio, incaricare un docente di posto comune ad insegnare religione in più classi? E in due classi della stessa sezione?

- L'Intesa del 1985, relativamente ai maestri di classe, diceva che l'IRC poteva essere affidato "agli insegnanti riconosciuti idonei e *disposti a svolgerlo*" (mio il corsivo). L'Intesa del 1990 aggiunse che gli insegnanti dovevano essere "di classe", trascurando l'eventualità della sezione. L'Intesa del 2012 ha infine precisato che deve trattarsi di insegnanti "della sezione o della classe", chiarendo che tali docenti devono appartenere al team didattico e non possono inserirsi con il solo IRC, perché in tal caso svolgerebbero la funzione di specialisti.
- Tuttavia con la Nota prot. 2487 del 15.11.13 il MIUR ha comunicato che l'insegnante di posto comune può insegnare religione in tutte le classi dove svolge l'insegnamento curricolare. E' bene d'altra parte precisare che, poiché la nomina dell'insegnante di classe deve essere conseguente ad un'intesa, l'Ordinario potrà concordare con il Dirigente in quante classi quel docente potrà insegnare RC.
- Le indicazioni didattiche per l'IRC nelle scuole primarie, emanate con il Dpr 11.9.2010, hanno collocato l'IRC nell'ambito linguistico-artistico-espressivo; dunque è bene che l'attribuzione dell'IRC ad un insegnante della classe rispetti anche questa condizione.
- "Va inoltre notato che, sulla base di specifici accordi o disposizioni amministrative locali, in alcuni territori è stato stabilito di attribuire l'IRC in non più di una classe all'insegnante generalista disponibile e idoneo" (S. Cicatelli, *Prontuario giuridico IRC*, Queriniana, 2012, p. 37).
- Qualora un docente di classe, dopo un periodo di indisponibilità, dichiari nuovamente la propria disponibilità ad insegnare, possedendo l'idoneità, può effettivamente insegnare "solo nel momento in cui l'insegnante inizi un nuovo ciclo didattico (cioè, oggi, nelle classi prime e quarte), per garantire una coerente progettazione pluriennale della disciplina" (S. Cicatelli, *Prontuario giuridico IRC*, Queriniana, 2012, p. 39; C.M. 4.9.98 n.374, 4° capoverso).

Programmi di IRC

Il Nuovo Concordato e l'Intesa CEI-MPI avevano portato negli anni '86-87 alla pubblicazione di nuovi programmi per le attività di IRC nei diversi gradi e ordini di scuola. La riforma in atto nella scuola, in

analogia agli altri ambiti di apprendimento, ha rivisto le linee programmatiche della disciplina e si è giunti all'approvazione d'intesa CEI/MIUR dei nuovi "Traguardi specifici di apprendimento" per le scuole dell'infanzia, per le primarie e per le secondarie di primo grado (Cfr. allegato 1), mentre per le secondarie di secondo grado valgono le Indicazioni concordate il 28.6.12 (cfr. allegato 2). I criteri perseguiti dai TSA di IRC possono essere così indicati:

- a. l'attenzione alla persona dell'alunno;
- b. la conformità alla dottrina della Chiesa (dal momento che la disciplina IRC ha come oggetto la religione cattolica
- c. la collocazione nel quadro delle finalità della scuola (trattasi di una precisa e specifica disciplina scolastica, che assume in toto le finalità della scuola stessa).

Programmazione

La programmazione di una scuola avviene in tre momenti:

- a. Il Piano dell'Offerta Formativa (POF), stabilito dal Collegio docenti, fissa le finalità educative generali della scuola, i mezzi, i modi e gli strumenti per raggiungerle, i rapporti con gli allievi e le famiglie, il ruolo delle discipline, i criteri di valutazione dell'azione didattica e dell'attività discente. Costituisce la "Magna Charta" della scuola, alla cui stesura il docente di religione partecipa a pieno titolo.
- b. La programmazione, elaborata dal Consiglio di classe o di interclasse cui l'IdR partecipa a pieno titolo, stabilisce collegialmente come far arrivare gli allievi alle mete educative fissate. Deve essere rivista ogni anno e, poiché riguarda i metodi di insegnamento e di apprendimento delle varie discipline, deve essere commisurata alle capacità e ai bisogni dei singoli alunni.
- c. Il piano di lavoro individuale, elaborato ogni anno dal singolo docente, è steso in relazione alla classe e secondo il principio della libertà di insegnamento, muovendosi nell'ambito dei principi educativi stabiliti dal Collegio docenti e in applicazione della metodologia generale scelta dal Consiglio di classe. Alla fine dell'anno il docente è tenuto a dare relazione al Dirigente del lavoro svolto.

IL'IdR può spedire via mail la sua programmazione? ("Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93").

L'art.3 del dlgs 39/93 stabilisce il principio (per la prima volta nel nostro ordinamento) che gli atti amministrativi adottati da tutte le P.A. sono predisposti tramite sistemi informativi automatizzati (art. 3, comma 1). L'art. 3, comma 2, stabilisce che negli atti informatici viene utilizzata una firma che viene stampata sul documento che viene prodotto dal sistema automatizzato. Certamente non si tratta di una firma tecnologica, ma solo una riproduzione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto: quindi non siamo di fronte ad una firma digitale e ciò comporta l'inapplicabilità dell'art.3 in termini di documenti informatici validi a tutti gli effetti.

Quota oraria settimanale

Scuola dell'infanzia

- a. Nella scuola dell'infanzia, alle specifiche e autonome attività in ordine all'IRC viene attribuito un monte orario annuale complessivo di 60 ore per sezione, da organizzare, secondo criteri di flessibilità peculiari di questa scuola, in unità didattiche anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi secondo linee organizzative fissate in fase di programmazione (DPR 751/85, DPR 202/90 p. 2.4). Nel momento della programmazione didattica il collegio dei docenti potrà scegliere tra l'una o l'altra delle seguenti modalità (C.M. 222/90):
 - una quota oraria settimanale costante nel corso dell'anno con interventi aggiuntivi fino al raggiungimento delle 60 ore in momenti particolarmente significativi per l'esperienza personale, familiare e sociale del bambino;
 - la collocazione di varie quote orarie fino al raggiungimento di 60 ore nei momenti dell'anno più idonei e significativi;
 - una quota oraria settimanale costante che raggiunga da sola le 60 ore. Quest'ultima è la modalità che risulta di più facile attuazione per gli "specialisti di IRC": 1 ora e 30' alla settimana per 40 settimane (CM 247/91).

Scuola primaria

- Alle specifiche e autonome attività di IRC sono assegnate due ore settimanali (DPR 751/85 p. 2.3)

con possibilità di ripartizione in frazioni non inferiori alla mezz'ora (C.M. 368/85). Per l'attuazione delle attività di IRC nella scuola primaria, in vista di un lavoro convergente dell'équipe dei docenti, è stabilito un congruo tempo per la programmazione comune, quantificato in 1 ora per incarichi di 12-14-16 ore, in 2 ore per incarichi di 18-20-22 ore (C.M. 308/94).

Scuola secondaria

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado è normalmente attribuita all'IRC un'ora di lezione settimanale in ciascuna classe. L'orario di insegnamento dei docenti di scuola superiore è fissato in 18 ore settimanali (TU, art. 491), cui corrispondono 18 classi. Né nella scuola media né in quella superiore l'IdR può completare l'orario con ore a disposizione. Il posto orario con trattamento di cattedra, infatti, per l'IdR non di ruolo "non costituisce posto in organico, ma solo l'accorpamento di ore di Ir" (CM 254/80).

Collocazione dell'IRC

Rispondono a questo argomento la C.M. n. 316/87, le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/91 e n. 290/92, la C.M. n. 9/91. In particolare quest'ultima afferma "la piena legittimità della collocazione di questo insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, con la conseguenza che nella formazione del quadro orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente". Non è possibile quindi che tale insegnamento sia collocato solo alla prima e all'ultima ora di lezione o solo al pomeriggio. E di questo è responsabile il Dirigente Scolastico, perché spetta a lui predisporre l'orario delle lezioni dopo aver sentito le proposte del Collegio dei Docenti.

Libri di testo

I libri di testo per l'IRC sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, (ivi compresa la gratuità per i testi della scuola elementare). Trattandosi però di testi per l'IRC, cioè di testi per una disciplina che è frutto di un accordo pattizio e che ha come oggetto la religione cattolica, devono essere provvisti del Nulla Osta della CEI e dell'approvazione dell'Ordinario competente (DPR 751/85, C.M. 368/85; Intesa 28.6.12). Questi riconoscimenti, che devono essere menzionati nel testo stesso, costituiscono una garanzia circa la loro autenticità, la loro rispondenza ai programmi di IRC e la loro adeguatezza pedagogica e didattica all'età degli alunni e al tipo di scuola cui si riferiscono. Stante questa precisa normativa tesa a salvaguardare l'IRC come specifica disciplina scolastica, non possono perciò essere scelti come testi scolastici la Bibbia, catechismi, altri libri monografici o antologici, riviste o pubblicazioni diverse; la loro presenza nella scuola sarà, secondo i casi, documentazione necessaria o utile, lettura consigliabile, sussidio importante. L'adozione dei libri di testo per l'IRC avviene con le stesse modalità previste per i testi delle altre discipline: è deliberata dal Collegio docenti (nel periodo aprile/maggio) su proposta del consiglio di interclasse nella scuola primaria e del consiglio di classe nella scuola secondaria. Da più parti sono stati segnalati casi di scuole in cui, per rientrare entro i tetti di spesa stabiliti per l'adozione dei libri di testo, è stata trascurata l'adozione del libro di testo di IRC o tale libro è stato inserito negli elenchi come semplicemente "consigliato", invocando come giustificazione la facoltatività della disciplina. È evidente l'abuso, che tende a trasformare in extracurricolare una disciplina a tutti gli effetti curricolare, ancorché facoltativa, come più volte riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (sentenze 203/89, 11/91, 290/92). Appare ovvio che il contenimento della spesa deve essere operato da parte di ciascuna disciplina e non escludendone qualcuna per consentire ad altre di espandere le proprie adozioni: non ha senso eliminare l'IRC per consentire a un altro insegnante di adottare un libro in più per una sua materia. La riduzione deve interessare proporzionalmente tutte le materie di insegnamento.

- E' possibile per l'IdR derogare all'adozione dei libri di testi, servendosi per esempio di una dispensa? In effetti lo consente il Decreto Ministeriale 7.12.99 n. 547, allegato comma 7, in Gazzetta Ufficiale 2.3.00 n. 51: "In rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare o a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di scuola il libro di testo può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti alternativi".
- In realtà tale disposizione deve essere accostata alla normativa più recente. Con la [nota del 9.4.2014](#) il MIUR ha emanato disposizioni relative all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2014/15, richiamando in premessa la normativa intervenuta dal 2008 ad oggi per modificarne le procedure (più recentemente: la legge 221/2012; il decreto ministeriale prot. 781/2013; la legge 128/2013).

Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ... gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica". Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2014-2015, questo ministero emanerà entro la fine del corrente anno scolastico le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei suddetti materiali. Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l'a. s. 2014/2015, dovranno essere inviati entro la fine dell'a. s. 2014-2015 -- secondo le modalità previste nelle linee guida predette -- al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di renderli disponibili, ai sensi del richiamato art. 6 della Legge 128/2013.

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)

I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.

Il materiale prodotto dal docente di Religione è dubbio che possa seguire la stessa modalità prevista per le altre discipline poiché, se i testi adottati devono avere l'imprimatur della CEI, per analogia anche i materiali prodotti dai docenti, qualora fossero socializzati, dovrebbero possedere tale nulla osta.

Scelta dell'IRC e discriminazioni

Il criterio generale è fissato dal Nuovo Concordato: "...è garantito ad ognuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'IRC.... senza che la scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione" (NC 9.2). L'Intesa CEI-MPI specifica ulteriormente: "il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'IRC assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni" (DPR 751/85, 2.1; cfr. Intesa 28.6.12, 2.1.a). La scelta dell'IRC non può costituire criterio per la formazione delle classi (avvalentesi e non avvalentesi devono essere equamente distribuiti fra tutte le classi iniziali) così come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni avvalentesi dell'IRC per classe sia inferiore a 15 (CM 253/87 – Risposta MPI 11197/91). La sentenza 13/91 della Corte Costituzionale, dichiarando lo "stato di non-obbligo" dei non avvalentesi e prevedendo quindi anche l'uscita da scuola, invalida le affermazioni sulla uguale durata del tempo scuola.

Modalità di scelta dell'IRC

Riguardo alle modalità di scelta dell'IRC il Nuovo Concordato, l'Intesa CEI-MPI e diverse circolari applicative (CCMM368/85, 10/86, 128-131/86, 177/86) danno precise disposizioni, confermate e precisate dalle Circolari che hanno introdotto l'iscrizione online, e raccolte qui per semplicità in alcuni punti.

a. Quando

La scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) deve essere effettuata all'atto di iscriversi a scuola, cioè entro il termine ultimo fissato per la scadenza delle iscrizioni alle scuole pubbliche.

b. Come

La scelta deve essere compiuta, su richiesta dell'autorità scolastica, utilizzando l'apposito modulo, oggi

online, predisposto dal Ministero. Tale modulo ricorda le disposizioni concordatarie e conformemente ad esse prevede la duplice possibilità di avvalersi o non avvalersi dell'IRC. Per coloro che hanno scelto di non avvalersi è stato predisposto un ulteriore modulo (Allegato scheda C), da compilarsi in un momento successivo, con il quale essi esprimono la scelta tra le opzioni previste per i non avvalentesi. L'eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all'interno di ciascuna scuola verrà presentato l'Allegato C, che prevede le diverse opzioni alternative all'IRC: attività didattiche e formative; attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di IRC. Questa tempistica è riportata anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89 : “ è da separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”. Non è possibile modificare all'inizio o durante l'anno scolastico la scelta fatta all'atto dell'iscrizione, come del resto si evince dalla disposizione per cui “la scelta specifica di attività alternative ha effetto per l'intero anno scolastico”

c. Chi

Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado la scelta deve essere operata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

d. Durata

La scelta ha valore per l'intero anno scolastico e non può essere modificata nel corso dell'anno (Cfr. nota 11 e approfondimento seguente).

Si può cambiare opzione nel corso dell'anno?

La sentenza del TAR per il Molise n. 289 del 22 giugno 2012 lo consente. L'intervento del TAR stabilisce che "anche nel corso dell'anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l'ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico". Innanzitutto la sentenza prende le mosse considerando una richiesta di "esonero" e ciò dovrebbe sorprendere non poco, dato che tale istituto non è più presente da quando l'Accordo di revisione del Concordato prescrive che "all'atto dell'iscrizione", nel rispetto della libertà di coscienza, gli studenti o i loro genitori esercitino il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. Viene poi citata dal giudice la sentenza del TAR per il Lazio n. 33433/2010 ma si dimentica di prendere in considerazione la successiva sentenza (n. 924/2011) dove si afferma che "non è irragionevole che il titolare di quell'insegnamento, divenuto obbligatorio in seguito ad un'opzione liberamente espressa, partecipi alla valutazione sull'adempimento dell'obbligo scolastico". È evidente che l'IRC non può essere ridotto ad una mera questione organizzativa ma è pienamente inserito "nel quadro delle finalità della scuola" (art. 9.2 della Legge n. 121/1985); inoltre "l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo" (sentenza della Corte Costituzionale n. 203/1989) e "non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola" (sentenza della Corte Costituzionale n. 290/1992). Difficile dunque pensare che un simile pronunciamento possa essere tenuto in considerazione viste le numerose incongruenze che lasciano aperta piuttosto la strada per un ricorso. La sentenza del TAR del Lazio è di primo grado: bisogna attendere il ricorso al Consiglio di Stato. Inoltre occorre ricordare che le sentenze dei TAR valgono solo per il caso specifico. I Dirigenti, pertanto, devono attenersi all'attuale normativa vigente, nella quale si afferma che la scelta è impegnativa “per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio” (Dpr 751/85, art 2.1.b).

La scelta ha valore anche per gli anni successivi nei casi in cui la scuola prevede l'iscrizione d'ufficio e precisamente:

- nella scuola dell'infanzia la scelta viene espressa ogni anno;
- nella scuola primaria, e nella secondaria di 1° e 2° grado la scelta viene operata per l'iscrizione alla classe prima.
- Per le classi successive è prevista l'iscrizione d'ufficio ed è quindi confermata la scelta dell'anno precedente. Anche in queste classi è comunque possibile operare una scelta diversa da quella dell'anno precedente; il tutto avviene sempre su richiesta fatta all'autorità scolastica mediante l'apposito modulo ed entro i termini previsti per l'iscrizione (Cfr. Circolare 10.1.14 n. 28 prot. 206)
- Non sono dunque conformi alla legge quei moduli stampati dalle scuole per le iscrizioni agli anni successivi al primo, nei quali viene riportata anche la richiesta se avvalersi o meno dell'IRC (Cfr punto 9.2 Nuovo Concordato; Dpr 16.12.85, n. 751/Dpr 23.6.90, n. 202, 2.1b; CM 110 del 29.12.2011 sulle iscrizioni degli alunni per il 2012/2013).

Non avvalentesi: cambio scelta, tempi, moduli, opzioni possibili

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

(Circolare 10.1.14 n. 28 prot. 206)

Non avvalentesi

Né il Nuovo Concordato né l'Intesa CEI-MPI prevedono alcunché per chi non si avvale dell'IRC, essendo questa materia di esclusiva competenza statale, sia pure strettamente legata alla presenza dell'IRC nella scuola. Dopo alcuni anni di vivace interesse, di tentativi e di disposizioni per regolare il complesso settore, sono state determinanti al riguardo le sentenze della Corte Costituzionale (203/89 e 13/91) che hanno sancito lo "stato di non obbligo" per chi non si avvale dell'IRC, affermando inoltre che tale stato può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta dell'uscita dalla scuola. Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC si aprono le seguenti possibilità di scelta:

- a. attività didattiche e formative
- b. attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
- c. attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente (solo per le secondarie di secondo grado. Cfr. Circolare 10.1.14 n. 28 prot. 206).
- d. uscita dalla scuola.

Come per l'IRC, la scelta deve essere operata entro il termine stabilito per l'iscrizione dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, direttamente dagli studenti nella scuola secondaria di 2° grado (C.M. 122/91).

Lo studente che non si avvale può rimanere in classe?

L'IdR ha responsabilità civili e penali nell'affidamento degli alunni, così come gli altri docenti. È dunque responsabile dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono a lui affidati.

Lo studente che non si avvale dell'IRC non è affidato all'IdR, a meno che ci sia un apposito ordine di servizio per un'occasionale esigenza dell'Istituto; pertanto non può rimanere in classe. Nessuna delle 4 possibilità offerte dal modulo E (per i non avvalentesi) prevede che gli stessi possano restare in classe con l'insegnante di religione. Pertanto nessuno può obbligare quest'ultimo a tenere in classe i non avvalentesi, che non possono neppure essere mandati in classi parallele, stanti le possibilità che sono loro offerte. L'organizzazione delle attività scelte spetta solo alla scuola.

Attività alternative

Obbligatorietà delle attività alternative

La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. La citata nota ricorda che l'insegnamento delle attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica. Di conseguenza, non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come:

1. inserimento degli alunni in altre classi
2. semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni

La citata nota del 7 marzo chiarisce che l'attività alternative deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incaricati e all'interno dei locali della scuola.

Modalità di affidamento degli incarichi

I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

In riferimento alle ore da assegnare ai docenti interni, l'USR Piemonte è intervenuto con un'apposita nota, con la quale chiede ai dirigenti scolastici di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Precari e punteggio

Per l'attuale normativa il servizio per l'attività alternativa alla religione cattolica è valutabile come servizio non specifico nelle graduatorie di circolo e istituto di III fascia, ai sensi della nota 6 alla tabella di valutazione allegata al D.M. n. 131 del 13.6.2007. Per un approfondimento sull'argomento vai a questa pagina

Retribuzione

Nella nota del 7 Marzo il ministero dell'economia delle finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:

1. i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
2. i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell'orario d'obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.

"Poiché - si legge sempre nella nota del 7 marzo - a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa"

Giorno 21 settembre 2012, l'USR del Veneto ha emanato una circolare con la quale vengono dati ulteriori chiarimenti

- ♣ Nell'ipotesi 1) (personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
- ♣ Nell'ipotesi 2) (docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
- ♣ Nell'ipotesi 3) (personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
- ♣ Nell'ipotesi 4) (personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle

Incominciamo subito col dire che non esistono programmi precisi per l'attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare. Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con alcune Circolari.

- Chi programma le Attività Alternative?

Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato. Infatti la C. M. numero 302 del 29.10.1986 così recita: "Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola." Le attività alternative all'IRC "... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti ...".

- Chi sono i docenti delle Attività Alternative?

La Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe. La suddetta circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative "debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della 'par condicio'. Il docente delle attività alternative partecipa allo scrutinio degli studenti frequentanti il suo corso.

- I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curriculari (quindi non sono ammessi corsi di recupero di inglese, matematica, italiano...), così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985, che indirizza verso contenuti a carattere formativo, come la conoscenza dei diritti umani (es. I diritti civili e politici – I diritti dei minori – I diritti della donna – Pregiudizi, discriminazioni e razzismo – Il diritto alla sicurezza – Il diritto alla salute..)

-Per lo svolgimento delle attività alternative è possibile, e necessario per ragioni organizzative, procedere ad accorpamenti di alunni di classi diverse, parallele o non. Tali accorpamenti non sono consentiti per l'IRC.

Scrutini finali

La possibilità di utilizzare, come per le altre discipline, un numero, è negato all'IRC dalla legge n. 824 del 1930. La normativa vigente prevede, ai sensi del Decreto Legislativo del 16.4.94 n. 297, art 309 comma 4 (Testo Unico della Pubblica Istruzione): "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae". La nota prevista dalla normativa trova una sua sintesi in un aggettivo, che la CM 491/1996 declinava, per la scuola media, in "Ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente"; mentre la CM 20/1964 individuava per la scuola media superiore in "Insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo". Oggi, però, la scala di giudizi da usare nella valutazione dell'IRC, in forza dell'autonomia didattica, può essere sempre modificata e adattata alle esigenze della scuola e degli IdR con delibera del collegio dei docenti, ai sensi dell'art 4, c. 4 del DPR 275/99. La successiva CM 85/04 ("Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado"), proprio nell'intento di valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ha rimesso alla responsabilità delle singole scuole non solo la valutazione di merito (che è competenza tecnica inequivocabilmente spettante ai soli insegnanti), ma anche la sua certificazione. Sulla base delle evidenze normative, pertanto, ritengo legittima la delibera del collegio docenti che inserisca l'aggettivo "discreto" nella scala di valutazione, in quanto semplice declinazione del giudizio sull'interesse e il profitto di ogni studente che si avvale dell'IRC.

“Gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” (DPR 751/85 e DPR 202/90, 2.7; Intesa 28.6.12, 2.8). La disposizione sul “voto determinante” è stata interpretata costantemente dalla giurisprudenza in questo senso: il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato iscritto a verbale, senza perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza. Le sentenze degli scorsi anni di diversi tribunali amministrativi (TAR Puglia-Lecce 5.1.94 n. 5; TAR Sicilia-Catania 19.9.95 n. 2307, CGA della Sicilia 14.2.96 n. 130; TAR Toscana sentenza 1089/99), tra cui quello della Lombardia nel luglio '96 e nel settembre '99, hanno sempre riconosciuto valore decisionale al voto dell'IdR.

E' bene ribadire che:

- La mancata partecipazione dell'IdR alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida lo scrutinio (art. 1,3 e 31 dell'OM 9.3.95 n. 80, integrata dall'OM n. 117 del 22.3.96).
- gli IdR, partecipando a pieno titolo al Consiglio di Classe, ai sensi del DPR 751/85 e del D. Lgs. 296/94, contribuisce alla valutazione del comportamento degli studenti.

Quando il voto dell'IdR è determinante?

Esemplifichiamo. Il Consiglio di Classe può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un CdC formato da otto docenti, compreso il Dirigente. Se 4 docenti votano per l'ammissione e 4 per la non ammissione alla classe successiva, poiché il voto del Dirigente, in casi di parità, vale doppio, qualora il Dirigente abbia votato per l'ammissione lo studente sarà ammesso. Se, viceversa, il Dirigente votasse per la non ammissione lo studente non sarebbe ammesso. Da ciò risulta evidente che in tutti i Consigli con un numero pari di insegnanti l'IdR non è mai determinante. Vediamo ora il caso di un CdC composto da un numero dispari di docenti. Immaginiamo che 5 docenti votino per la non ammissione e 4, compreso l'IdR, per l'ammissione. Anche in questo caso l'IdR non è determinante. Ma se 5 docenti, compreso l'IdR votano per l'ammissione, mentre 4 per la non ammissione, ci troviamo di fronte al caso in cui il voto dell'IdR è determinante, perché al di là del fatto che egli abbia votato per primo o per ultimo, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto, fermo restando l'esito della votazione e il suo risultato, il voto dell'IdR diviene un giudizio motivato a verbale (DPR 202 del 23.6.90, comma 2.7).

L'attribuzione dei crediti nelle scuole secondarie di secondo grado

- a. L'art. 8 dell'O.M. n. 13 del 24 aprile 2013 (“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012-2013”) recita: “13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si

avvalgono di tale insegnamento, **esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.**

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono **sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività”.**

b. La storia

- L'OM 128/99, confermata dalle successive ordinanze annuali su scrutini ed esami ha aggiunto esplicitamente il giudizio degli IdR sui risultati conseguiti nell'IRC alle quattro voci che determinano la banda di oscillazione, così come sono determinate dal DPR 323/98 (media dei voti dello scrutinio finale; assiduità della frequenza scolastica; interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative; eventuali crediti formativi).
- Contro le disposizioni dell'OM 128/99 sono stati promossi alcuni ricorsi, rigettati dalla sentenza del TAR del Lazio n. 7101/00 pronunciata il 22.11.99, ma depositata solo il 15.9.00.
- Nel corso degli anni sono stati rigettati ulteriori ricorsi contro le ordinanze successive, finché il Tar del Lazio sez. III quater, ha assunto una posizione diversa con la sentenza n. 7076/09, che censurava le OOMM 26/07 e 30/08.

Art. 8 OM 15 marzo 2007 n. 26

Comma 13: I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

Analogamente, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

Comma 14: L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

- Tale sentenza del Tar del Lazio è stata però annullata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione 2749/10, nella quale si afferma che l'IRC “è facoltativo solo nel senso che di esso ci si può non avvalere, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio. Nasce cioè l'obbligo scolastico di seguirlo, ed allora è ragionevole che il titolare di quell'insegnamento possa partecipare alla valutazione sull'adempimento dell'obbligo scolastico”.
- Tuttavia il DPR 122/09 ha modificato tale quadro normativo.
- Si giunge così alle ordinanze vincolanti sull'esame di stato. In particolare l'OM 13/13 prevede, come abbiamo visto sopra, che gli IdR e gli insegnanti delle attività didattiche alternative partecipino entrambi e a pieno titolo all'attribuzione del credito scolastico.

Partecipazione degli alunni ad atti di culto

Si tratta di iniziative non connesse all'IRC: non fanno parte del programma disciplinare di IRC, ma acquistano diritto di cittadinanza nella scuola al pari di ogni altra attività di cui è ricca la scuola italiana. A più riprese la società civile riafferma con forza l'urgenza che la scuola sia strettamente collegata al vissuto sociale delle persone e stabilisca un solido aggancio con il territorio, valorizzando gli elementi della tradizione e della cultura locale. Dentro questi elementi, le tradizioni religiose mantengono una loro ampia e forte presenza e incidenza, che non possono certo essere ignorate dalla scuola. Essa, al contrario, deve riconoscere e valorizzare tutto il patrimonio di esperienza culturale, civile e religiosa di cui è ricca la realtà popolare e che si esprime, per lunga tradizione, anche attraverso specifiche iniziative religiose, che coinvolgono peraltro svariati ambiti della vita sociale, ben oltre la scuola. La volontà delle famiglie e degli alunni va inoltre rispettata anche in questo ambito religioso, dove più strettasi fa la loro primaria responsabilità educativa.

IRC e atti di culto nella scuola statale costituiscono dunque aspetti di due distinte problematiche: la prima,

quella sull'IRC, è fondata su una specifica base normativa, la seconda è invece sprovvista di precisi riferimenti positivi e va dunque affrontata alla luce dei principi e delle norme generali; nell'ordinamento italiano non ci sono espliciti ostacoli al libero svolgimento di atti di culto nella scuola, come in altre forme della vita civile.

La C.M. prot. 13377/544/MS del 13/2/'92 ritiene che la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso, ivi compresi gli incontri di scolaresche con i Vescovi, in occasione di visite pastorali, possa avvenire a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica (Consiglio di circolo o di istituto), nell'ambito delle attribuzioni riconosciute dal DPR 416/1974 art. 6, facendo rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo. Gli Ordinari diocesani dovranno ovviamente comunicare le date di effettuazione delle visite pastorali con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti a dette iniziative dovrà essere libera. Nel marzo '93 il Consiglio di Stato, a cui aveva fatto ricorso il Ministro della pubblica istruzione contro il Tar dell'Emilia Romagna che nell'agosto '93 aveva sospeso l'efficacia della circolare ministeriale, ha sentenziato che "spetta ai consigli di istituto consentire lo svolgimento di pratiche religiose in orario scolastico per coloro che desiderano parteciparvi".

Si può preparare il presepe a scuola?

Non esiste alcuna normativa che vieti il presepe a scuola, dove le attività svolte devono avere, evidentemente, valenza culturale e non religiosa, così come ebbe a dichiarare, il 19 dicembre 2006, l'allora ministro per la Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni: «Il clima di dialogo interreligioso si basa sull'abbattimento delle barriere e sulla capacità dei ragazzi di condividere il bene e il vero nel rispetto dei valori condivisi e delle proprie identità: è profondamente sbagliato pensare che si possa scegliere il silenzio assordante dei divieti [...] Il presepe dev'essere quindi un valore universale». Il presepe da un lato appartiene alla nostra radicata tradizione popolare, e non implica necessariamente un'adesione di fede, né costringe alcuno all'atto di fede; dall'altro è anche un fatto storico, infatti con esso si ricorda l'evento che sta alle radici della nostra civiltà. In esso c'è un concentrato di simboli. Questa simbologia è ricca di tanti valori e di tradizioni, compresi quei valori a cui tutti dicono di riferirsi, ossia quelli della nostra Costituzione. Il presepe è infatti simbolo di amore e di accoglienza, segno di pace e di fratellanza universale. Del resto Gesù, il bambino del presepe, ha certamente una sua storia di uomo, i cui insegnamenti sono a favore e per il bene dei più deboli, indifesi ed emarginati. Diverse sono le declinazioni didattiche di questa prospettiva: tra le tante, penso a Brindisi, dove da anni si rappresenta il presepe vivente, legandolo alla tradizione ed alla storia dei diritti umani; e non dimentico l'esperienza di Didattica Museale finalizzata all'integrazione scolastica, svolta a Rieti, nella quale, con l'allestimento dei presepi nelle scuole, si lavora sul "Dono come valore interculturale". Da notare che questa esperienza didattica è inserita e nell'Archivio della Pubblica Istruzione: archivio.pubblica.istruzione.it/.../il_dono_come...

Il Provveditore dell'USP di Piacenza, dott. Rondanini, facendo riferimento all'art. 9 della legge del 25.3.1985 n. 121, ha dichiarato: "Il quadro normativo è chiaro... La legge fa riferimento al cattolicesimo sia come dimensione religiosa, per cui le famiglie possono avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, sia come dimensione storica, in quanto facente parte del patrimonio della storia italiana, ossia ci sono valori universali condivisi sia da chi ha una fede religiosa sia da chi non ne ha alcuna... Pertanto non è ammesso celebrare una Messa davanti al presepe perché non sono ammessi i riti di culto, mentre le tradizioni fanno parte della dimensione storica del popolo italiano" (Libertà 24.11.2012).

Crocifisso in classe: i motivi di un sì

Infatti il 20.1.88 l'allora Ministero della Pubblica Istruzione investiva della questione il Consiglio di Stato che, nel suo pronunciamento del 27.4.88 n. 63, confermava la validità del R.D. 30.4.24 n. 965 e del R.D. 26.4.28 n. 1297 concernenti appunto l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole (Le normative riguardano però le sole scuole elementari e medie, lasciando indefinita la questione per materne, superiori e università), con la seguente motivazione: "Occorre poi anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico. Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa". Secondo alcuni i RD del '24 e del '28 dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate dal d.lgs. 297/94 in cui all'art. 107, nell'elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l'arredo si fa riferimento esplicito solamente all'attrezzatura, l'arredamento e il materiale da gioco per la materna. In modo più chiaro ed esplicito l'art. 159 stabilisce "Spetta ai comuni prevedere al riscaldamento, all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari...". L'art. 190 stabilisce che "i Comuni sono tenuti a fornire (...) l'arredamento" dei locali delle scuole medie". Nessun riferimento al crocifisso. Sicché si potrebbe sostenere che le norme dell'art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l'allegato C del R.D. n. 1297 del 1928, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d.lgs. 297/94 regola l'intera materia scolastica. Tuttavia restano in vigore in forza dell'art. 676 dello stesso decreto intitolato "norme di abrogazione" il quale dispone che "le disposizioni inserite nel presente testo unico[...] vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate". Orbene, alla specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni generali "arredi" ovvero "arredamenti" contenute negli artt. 107, 159 e 190 concorrono le due disposizioni regolamentari citate, comprendendovi anche il "crocifisso". Così si può affermare che le disposizioni del d.lgs. 297/94, come specificate dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici. Conclusivamente, poiché non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute, né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata da norme anteriori, il Crocifisso dovrebbe rimanere nelle aule. Il parere del Consiglio di Stato del 1988 viene condiviso dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 1 marzo 2000 n. 439 e nel provvedimento, sempre della Corte di Cassazione, Sezione 111, del 13.10.98; nonché dalla Avvocatura dello Stato di Bologna, del 16.7.02; e dalla Direttiva del Ministero dell'Istruzione del 3.10.02. Ancora il Consiglio di Stato, massimo organo giurisdizionale amministrativo italiano, ha motivato la sua sentenza n. 556 del 2006, con la quale affermava la legittimità del crocifisso nei luoghi pubblici, con queste espressioni: "Non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo e neppure come a un oggetto di culto; lo si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l'elevato fondamento dei valori civili, che sono i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato". La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2011 - Ricorso n. 30814/06, ha definitivamente ammesso la possibilità dell'esposizione del crocifisso, dichiarando che detta esposizione non è lesiva della libertà personale in materia di religione.

IdR e attività funzionali all'insegnamento

L'art. 27 del CCNL 2003 suddivide queste attività in: a) adempimenti individuali; b) attività di carattere collegiale. Queste ultime comprendono: 1) riunioni del Collegio dei Docenti con incluse le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali per un totale di quaranta ore; 2) riunioni dei Consigli di classe e di interclasse. Queste, per gli insegnanti con un numero di classi superiori a sei, dovranno "prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue"; 3) svolgimento di scrutini ed esami. Il punto 2) necessita di una precisazione e cioè che l'insegnante con un numero di ore inferiore a quello di cattedra ma con un numero di classi superiore a sei è comunque tenuto a svolgere le 40 ore, perché queste non sono legate alla cattedra, ma proprio all'insegnante. Dal combinato dei punti 1) e 2) si evince inoltre che le attività svolte all'inizio dell'anno scolastico rientrano nel computo delle attività funzionali, cioè nelle 40 + 40 ore.

Dal contratto collettivo nazionale (2006-2009)

Art 29, attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue**;

In che cosa consiste l'orario di lavoro del docente?

- *E' la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione. Qui, per i docenti rientrano, oltre le ore di lezione, le attività funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL), cioè **fino a 40 ore** per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. E **fino a 40 ore** per la partecipazione ai Consigli di classe (interclasse e intersezione).*
- *Fanno parte degli adempimenti individuali inquantificabili: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. Ciò significa che non c'è alcun obbligo di inserire l'ora di ricevimento nel quadro orario settimanale. Ma è certamente obbligatorio per ogni docente definire (con ricevimento per appuntamento ad esempio) le modalità per dare adeguata informazione alle famiglie. I ricevimenti pomeridiani collettivi possono essere deliberati dal Collegio dei Docenti nel Piano delle attività di Istituto e devono essere conteggiati come parte integrante delle 40 ore dedicate all'attività del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni.*
- *Non fanno parte della quantificazione dell'orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).*

Il limite delle 40 ore è fisso?

- Il limite delle 40 ore è una norma dispositiva e dunque derogabile, sia in difetto che in eccesso (anche se l'amministrazione, nell'esecuzione del contratto, deve attenersi agli obblighi di correttezza e buona fede previsti dal codice civile (art. 1375). In buona sostanza, dunque, il dirigente scolastico, nel dare attuazione al piano delle attività, deve fare tutto il possibile per mantenersi nel tetto massimo, considerando la possibilità di andare oltre le 40 ore solo se non è possibile disporre diversamente).
- La programmazione degli incontri, peraltro, deve essere informata ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti tenendo "conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue".
- Nell'organizzare gli incontri, dunque, bisognerà anche fare riferimento alle necessità dei docenti la cui cattedra si articola su più sedi. E ciò vale anche per le riunioni del collegio dei docenti. Nel caso dei docenti su cattedra oraria esterna, peraltro, la prassi vuole che, in analogia con quanto avviene con i docenti con contratto part-time, gli obblighi relativi alle attività funzionali all'insegnamento vengano calcolati in proporzione alle ore di insegnamento, che il docente interessato presta negli istituti di servizio. In caso contrario, infatti, si verificherebbe una sperequazione di trattamento che imporrebbe al docente di effettuare due volte le prestazioni collegiali mantenendo la stessa retribuzione.

Attività di insegnamento nella scuola primaria

Il comma 5 dell'art. 26 del CCNL 2003 fissa in 22 ore settimanali l'attività di insegnamento nella scuola primaria; a queste vanno aggiunte due ore per la programmazione didattica, portando così l'orario di cattedra a 24 ore settimanali. Come vengono però calcolate e conteggiate le ore di programmazione per chi ha uno spezzone? Chiarisce il quesito la C.M. n. 366/96. Sintetizzando il suo contenuto si precisa che: a) fino a 10 ore settimanali di insegnamento non va aggiunta nessuna ora di programmazione; questa rientra nelle attività funzionali all'insegnamento; b) da 12 a 16 ore comprese d'insegnamento va aggiunta un'ora di programmazione; c) da 18 e oltre vanno aggiunte due ore. Questo comporta nei casi b) e c) la stipula di un contratto con un numero di ore aumentato rispettivamente di una e due rispetto all'orario di insegnamento.

Fruizione del diritto alla formazione

Il comma 5 dell'art. 62 del CCNL 2003 stabilisce che: "Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici". La norma parla di "insegnanti", evidentemente volendo comprendere sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato. Anche questi ultimi quindi possono godere di tale diritto e nel momento in cui lo usufruiscono non sono poi tenuti a recuperare le ore utilizzate per la partecipazione al corso di aggiornamento.

Un Idr "Vicepresidente"...

L'IdR ha gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ed è perciò membro di diritto degli organi collegiali previsti nel T.U. n. 297/94, quali il Collegio docenti e il consiglio di classe; da tale diritto discende per l'IdR il dovere di partecipare alle riunioni. Nei consigli di classe convocati per gli scrutini trimestrali, quadrimestrali o finali, la presenza dell'IdR è necessaria per il costituirsi del collegio perfetto e per la validità dello stesso. Al pari degli altri docenti l'IdR può rivestire, per elezione o per conferimento, incarichi scolastici diversi, quali collaboratore del Dirigente Scolastico, vicario (con eventuale esonero totale o parziale dal servizio secondo la normativa vigente), membro del comitato di valutazione o di commissioni diverse, coordinatore di classe, delegato per visite d'istruzione. L'IdR ha inoltre diritto all'elettorato attivo e passivo negli altri organi collegiali, quali il Consiglio di Circolo o di Istituto.

L'Idr può accedere al fondo d'Istituto?

Ad una Dirigente che aveva sospeso l'accesso di un IdR al fondo d'Istituto, l'Ufficio ha inviato la seguente nota (prot. 310 del 5.12.12): "E' da ritenersi illegittima qualsiasi delibera del Collegio Docenti che escludesse i docenti specialisti di Religione Cattolica, in quanto tali, dalla ripartizione del Fondo d'Istituto. L'art 2.8 dell'Intesa CEI-Miur del 28.6.2012, recepita dal DPR n. 175 del 20.8.2012, recita infatti che "gli insegnanti incaricati di religione fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" (punto 2.8). I doveri e i diritti dei docenti si possono evincere dal DLeg. 297/94 e dal DLeg. 165/01, dai quali risulta che l'Insegnante di Religione Cattolica, al pari degli altri docenti, può rivestire, per elezione o per conferimento, incarichi scolastici diversi, quali collaboratore del preside, vicario (con eventuale esonero totale o parziale dal servizio secondo la normativa vigente), membro del comitato di valutazione o di commissioni diverse, coordinatore di classe, delegato per visite d'istruzione... Infine, come tutti gli altri docenti, gli insegnanti con incarico annuale di IRC hanno diritto ad accedere al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive (il cosiddetto Fondo di istituto), fondo che il CCNL prevede per ciascuna istituzione scolastica; naturalmente vengono compensate con le risorse di tale fondo gli incarichi e le attività eventualmente prestati". Le contestazioni sull'accesso dell'IdR al fondo incentivante sono state inoltre risolte dalla CM 12.2.90, prot. 9221/425/MT. Inoltre va sempre ricordato che l'Intesa (DPR 175/12, n. 2.8), stabilisce per gli Idr identici diritti e doveri degli altri docenti e quindi non possono essere discriminati nell'accesso a funzioni di qualsiasi tipo compatibili con il loro stato giuridico (elettorato attivo e passivo, collaborazione con il dirigente ecc.).

Allegato 1

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento nell'IRC per la scuola dell'Infanzia e il Primo Ciclo d'Istruzione

*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana*

IN ATTUAZIONE di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, lettera b, n. 1) e dal punto 1 della successiva intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985;

ATTESA LA NECESSITÀ di adeguare gli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica, già sottoscritti dalle Parti il 23 ottobre 2003 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e il 26 maggio 2004 per la scuola secondaria di primo grado, agli sviluppi del sistema educativo di istruzione e formazione quali si sono configurati con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;

convengono con la presente Intesa

di adottare, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, di cui al documento allegato, che saranno integrati nel testo delle Indicazioni valide a partire dal 1° settembre 2009, per le scuole statali e paritarie.

Roma, 1° agosto 2009

IL PRESIDENTE IL MINISTRO

DELLA DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E DELLA RICERCA

Angelo Card. Bagnasco Mariastella Gelmini

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e Obiettivi di Apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la Scuola dell'infanzia e per il Primo Ciclo d'istruzione Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l'IRC

Integrazioni alle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione relative all'insegnamento della religione cattolica.

Scuola dell'Infanzia

Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all'Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:

Il sé e l'altro

- Relativamente alla religione cattolica: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il corpo in movimento

- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni.

Linguaggi, creatività, espressione

- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole

- Relativamente alla religione cattolica: Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.

La conoscenza del mondo

- Relativamente alla religione cattolica: Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abinandola con fiducia e speranza.

Primo Ciclo

L'insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interrogino sul senso della loro esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. Vista la ripartizione delle discipline d'insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l'insegnamento della religione cattolica si colloca nell'area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese. Nel quadro delle diverse discipline appartenenti a ciascuna area, l'insegnamento della religione cattolica si presenta nel modo seguente.

Religione cattolica

Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell'esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l'acquisizione e l'uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la

forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell'identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti.

La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell'Accordo di revisione del

Concordato, la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa

opportunità. L'insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo

sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l'approfondimento

critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello Stato,

l'Irc è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea. Stanti le disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di

coscienza, è data agli studenti la possibilità di avvalersi o meno dell'Irc. La proposta educativa dell'Irc

consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di

relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di

senso...) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di

crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d'età, approfondendo le

implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona,

nell'esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita.

Emerge così un ulteriore contributo dell'Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle

differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. In

tal senso l'Irc – al di là di una sua collocazione nell'area linguistico-artistico-espressiva – si offre anche

come preziosa opportunità per l'elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che,

da una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro

mente una comprensione unitaria della realtà. I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in

modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un

orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun alunno la portata esistenziale.

Gli *obiettivi di apprendimento* per ogni fascia d'età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo:

- Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;
- la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;
- il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;
- i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

- L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale.
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
- Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria

Dio e l'uomo

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un'alleanza con l'uomo.
- Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l'uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del "Padre Nostro".

La Bibbia e le altre fonti

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d'Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.

Il linguaggio religioso

- Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione popolare.
- Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.).

I valori etici e religiosi

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
- Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Dio e l'uomo

- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
- Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all'uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
- Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.
- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

La Bibbia e le altre fonti

- Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale.
- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
- Decodificare i principali significati dell'iconografia cristiana.

- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.

Il linguaggio religioso

- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
- Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.
- Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.

I valori etici e religiosi

- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

- L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
- Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Dio e l’uomo

- Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.
- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.
- Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo.
- Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.
- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.

La Bibbia e le altre fonti

- Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.
- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi.
- Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee.

Il linguaggio religioso

- Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.
- Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.
- Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni.
- Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni.

I valori etici e religiosi

- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.
- Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.
- Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.

Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012)

In attuazione di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, lettera *b*), n. 1) e dal punto 1 della successiva Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985; attesa la necessità di adeguare le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nei percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, quali definiti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, nonché dalle indicazioni per i licei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dalle linee guida per gli istituti tecnici di cui alle direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 16 gennaio 2012, n. 4, dalle linee guida per gli istituti professionali di cui alle direttive 28 luglio 2010, n. 65 e 16 gennaio 2012, n. 5, e da quanto stabilito per i percorsi di istruzione e formazione professionale in base all'Accordo raggiunto nella Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2011, rep. n. 137;

convengono con la presente Intesa

di adottare a partire dall'anno scolastico 2012-13, per l'insegnamento della religione cattolica nei percorsi di studio statali e paritari del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, le allegate indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE

DELLA CONFERENZA

EPISCOPALE ITALIANA

Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO

DELL'ISTRUZIONE,

INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

N. 1

INDICAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI

(in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211)

LINEE GENERALI E COMPETENZE

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Irc, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell'obbligo di istruzione e quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di:

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Al termine dell'intero percorso di studio, l'Irc metterà lo studente in condizione di:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni

storico-culturali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: *antropologico-esistenziale; storicofenomenologica; biblico-teologica.*

PRIMO BIENNIO

Conoscenze

In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo studente:

- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni;
- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società contemporanea;
- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;
- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche;
- ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;
- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

Abilità

Lo studente:

- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana;
- riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo;
- dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco;
- individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche;
- riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l'annuncio, i sacramenti, la carità;
- legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;
- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.

SECONDO BIENNIO

Conoscenze

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi

biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;

- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità;
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile.

Abilità

Lo studente:

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo;
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione;
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.

QUINTO ANNO

Conoscenze

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.

Abilità

Lo studente:

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristianocattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.

N.2

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEGLI ISTITUTI TECNICI

(In riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 88, alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012)

Area di istruzione generale

Settori: Economico e Tecnologico

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione

concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. L'Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà. Il docente di religione cattolica, attraverso un'adeguata mediazione educativodidattica, contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: *agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro completa fruizione e valorizzazione; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario (DPR 15 marzo 2010, n. 88, Allegato A, paragrafo 2.1).*

In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione, promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti tecnici, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, con opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi del settore di riferimento: economico, tecnologico.

Primo biennio

Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze

- Interrogativi universali dell'uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni;
- natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea;
- le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino;
- la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi;
- eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento;
- la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione della Chiesa;
- gli eventi principali della storia della Chiesa fino all'epoca medievale e loro effetti nella nascita e nello

sviluppo della cultura europea;

- il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale.

Abilità

- formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione;

- utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo;

- impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento

reciproco;

- riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth;

- spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità;

- leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;

- operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto con i valori cristiani.

Secondo biennio e quinto anno

Lo studente al termine del corso di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

Secondo biennio

Conoscenze

- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;

- linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale;

- identità e missione di Gesù Cristo alla luce del mistero pasquale;

- storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

- analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell'Antico e del Nuovo Testamento;

- elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;

- ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi movimenti religiosi;

- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri sistemi di pensiero.

Abilità

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;

- collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

- analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti;

- ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari;

- ricondurre le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione;

- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale;

- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Quinto anno

Conoscenze

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;

- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
- il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo;
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione;
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

Abilità

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;
- usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.

N. 3

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

In riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 87, alle Linee Guida per gli Istituti Professionali di cui alla Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 e alla Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012)

Area di istruzione generale

Settori: Servizi; Industria e artigianato

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. L'Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale degli istituti professionali e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà. Il docente di religione cattolica, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: *agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario* (DPR 15 marzo 2010, n. 87, Allegato A, paragrafo 2.1).

In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso

scolastico proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti professionali, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi del settore di riferimento: servizi; industria e artigianato.

Primo biennio

Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze

- Interrogativi universali dell'uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni;
- natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea;
- le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni;
- la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi;
- eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento;
- la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione della Chiesa;
- elementi di storia della Chiesa fino all'epoca medievale e loro effetti sulla cultura europea;
- il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale.

Abilità

- Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione;
- utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo;
- impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco;
- riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth;
- spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità;
- leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;
- operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani.

Secondo biennio e quinto anno

Lo studente al termine del corso di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.

Secondo biennio

Conoscenze

- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;
- linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale;
- identità e missione di Gesù Cristo alla luce del mistero pasquale;
- storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

- senso e attualità di alcuni grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia;
- elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;
- ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi movimenti religiosi;
- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri sistemi di pensiero.

Abilità

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
- collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
- analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti;
- ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari;
- ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione;
- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale;
- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Quinto anno

Conoscenze

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;
- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
- il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo;
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione;
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

Abilità

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;
- usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.

N.4

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

(In riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 226/05)

COMPETENZE IN ESITO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc è una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene.

Nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) l'Irc offre contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa qualificare anche l'esercizio professionale; affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso formativo proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di promozione della giustizia e della pace in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale e nel mondo del lavoro. L'offerta formativa dell'Irc è declinata in competenze, conoscenze e abilità, distintamente per il primo biennio, corrispondente alla conclusione dell'obbligo di istruzione, alla fine del

triennio di qualifica e alla fine del quadriennio di diploma professionale. L'Irc è declinato in adeguati percorsi di apprendimento, progettati anche attraverso possibili collaborazioni con gli altri formatori, elaborando queste indicazioni in funzione delle specifiche esigenze delle diverse figure professionali.

Primo biennio

Al termine del primo biennio l'allievo è messo in grado di:

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze

- Interrogativi universali dell'uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni;
- natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea;
- le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni;
- elementi essenziali del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico e nozioni fondamentali per accostare in maniera corretta il testo biblico;
- la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo; brani scelti dei Vangeli;
- la realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia;
- il valore della vita e la dignità della persona secondo la Visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale.

Abilità

- Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione;
- utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo;
- impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco;
- riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth;
- spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità;
- leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;
- operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani.

Qualifica professionale

Con il conseguimento della qualifica professionale l'allievo sarà messo in grado di:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà;
- cogliere i segni del cristianesimo e il loro significato nella cultura e nelle tradizioni in relazione alla propria figura professionale;
- confrontarsi, in relazione alla propria figura professionale, con i principi del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.

Conoscenze

- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;
- linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo;
- principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia;
- il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi movimenti religiosi;
- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico.

Abilità

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
- analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti;
- ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione;

- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale;
- riconoscere il valore etico del servizio trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale.

Diploma professionale

Con il conseguimento del diploma professionale l'allievo sarà messo in grado di:

- delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio cristiano, in vista di un progetto di vita per l'affermazione della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura consapevole del mondo del lavoro e della società contemporanea;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.

Conoscenze

- Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo;
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione;
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

Abilità

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.

Allegato n. 3

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana.

Questa nuova Intesa, inoltre, è diventata esecutiva anche nell'ordinamento canonico con il Decreto 484/2012 del 28 giugno 2012 firmato del Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (*Notiziario della Conferenza Episcopale italiana*, Anno 46, n. 3, Giugno 2012, pp. 130-131 il *Decreto*, pp. 132-138 il *Testo dell'Intesa*). Le relative disposizioni si applicano integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14.

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Intesa del 28.6.2012, DPR 175/2012)

quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e **il Presidente della Conferenza episcopale italiana** che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico, vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310, ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici, in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse

sono determinate da quanto segue.

1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

2. 1. Premesso che:

- a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
- d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese. La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1. Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. 7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.

2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio

finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *nulla osta* della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
- b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano. L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione

cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani. Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE

DELLA CEI *Angelo Card. BAGNASCO*

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Francesco PROFUMO

Nota Miur prot. n. 2989 del 6.11.2012

1... Il DPR 175/12 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.12: "Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013/14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012/13... sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012)"

2. "A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell'elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica unito all'elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza Episcopale Italiana..."

... "Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016/17. In questo ultimo caso si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera..."

3."In secondo luogo può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell'entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per l'incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello, valida per impartire l'insegnamento della religione cattolica. Al contrario si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all'insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma in scienze religiose..."

4. "Particolare attenzione nella scuola dell'infanzia e primaria, richiede la condizione degli

insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l'insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall'inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale ad un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano". Per tornare ad insegnare essi dovranno frequentare un Master di secondo livello approvato dalla CEI. ... "Si coglie infine l'occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere fornita l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico".

Delibere CEI sull'Idoneità all'IRC

Delibera n. 41 (3), 21 settembre 1990

RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITA'

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

NELLE SCUOLE PUBBLICHE5

§ 1. L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§ 2. L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 § 2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§ 3. L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.

Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55 e 56.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

Deliberazione della Cei circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche

(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6- 10 maggio 1991)

§1 L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.

A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli,

normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui a prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

NORMATIVA STATALE sull'IRC

Legge 5 giugno 1930, n. 824 - Istituzione dell'insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato.

Circolare ministeriale 23 settembre 1930, n. 117 - Insegnamento religioso nelle scuole medie.

Circolare ministeriale 8 agosto 1959, n. 345 - Precisazioni sul rapporto di lavoro dell'insegnante di religione.

Circolare ministeriale 30 novembre 1974, n. 301 - Elettore attivo e passivo degli insegnanti di religione per l'elezione degli organi collegiali.

Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione con orario di cattedra.

Circolare ministeriale 10 settembre 1980, n. 254 - Applicazione dell' art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione.

Circolare ministeriale 20 dicembre 1985, n. 368 - Applicazione dell' Intesa Cei-Mpi.

Risoluzione della Camera dei Deputati del 16 gennaio 1986, n. 600074 - Emendamenti alla CM 368/85 e impegni al governo in ordine all'applicazione dell'Intesa Cei-Mpi.

Circolare ministeriale 3 maggio 1986, n. 128 - Irc e attività alternative nella scuola materna.

Circolare ministeriale 3 maggio 1986, n. 129 - Irc e attività alternative nella scuola elementare.

Circolare ministeriale 3 maggio 1986, n. 130 - Irc e attività alternative nella scuola media.

Circolare ministeriale 3 maggio 1986, n. 131 - Irc e attività alternative nella scuola superiore.

Circolare ministeriale 13 giugno 1986, n. 177 - Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell'Irc nella scuola superiore.

Circolare ministeriale 13 giugno 1986, n. 180 - Disponibilità dei docenti all'Irc nella scuola materna.

Legge 18 giugno 1986, n. 281 - Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie

superiori.

Circolare ministeriale 24 luglio 1986, n. 211 - Precisazioni sull'applicazione delle nuove norme derivate dalla revisione concordataria.

Circolare ministeriale 29 ottobre 1986, n. 302 - Precisazioni e risposte a quesiti circa l'applicazione della CM 211/86.

Circolare ministeriale 21 gennaio 1987, n. 11 - Precisazioni sulla valutazione dell'Irc e delle attività alternative.

Circolare ministeriale 10 marzo 1987, n. 71 - Precisazioni sull'incarico degli Idr e riconferma della nomina.

Decreto Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 - Accordo contrattuale del personale della scuola.

Circolare ministeriale 23 maggio 1987, n. 156 - Precisazioni sulla valutazione dell'Irc.

Circolare ministeriale 23 giugno 1987, n. 184 - Applicazione dell'accordo contrattuale per il personale della scuola contenuto nel Dpr 209/87.

Circolare ministeriale 13 agosto 1987, n. 253 - Operazioni di inizio anno scolastico relative all'Irc.

Circolare ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 - Precisazioni e proposte sull'Irc e le attività alternative.

Decreto Presidente della Repubblica 26 febbraio 1988, n. 161 - Norme e avvertenze per lo compilazione dei libri di testo per l'Irc nella scuola elementare.

Decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 - Accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988-90.

Circolare ministeriale 29 dicembre 1988, n. 389 - Applicazione del Dpr 209/87, art. 3, comma 6. Riconoscimenti di servizi e benefici.

Circolare ministeriale 28 gennaio 1989, n. 36 - Applicazione del Dpr 399/88. Trattamento economico.

Circolare ministeriale 6 marzo 1989, n. 82 - Supplenti nominati dai capi d'istituto per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell'Irc. Retribuzione durante i mesi estivi.

Circolare ministeriale 21 febbraio 1990, prot. 9221/425/MT - Chiarimenti sul fondo di incentivazione.

Circolare ministeriale 24 marzo 1990, n. 77 - Docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione art. 3, Dpr 399/88.

Circolare ministeriale 26 luglio 1990, n. 206 - Idr di scuola secondaria con orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali. Applicazione art. 3, c. 7, Dpr 399/88. Individuazione delle «ragioni strutturali».

Circolare ministeriale 9 agosto 1990, n. 222 - Attività educative di Rc nella scuola materna.

CT 1 settembre 1990, n. 226 - CM 206/90. Ulteriori chiarimenti.

Telex Mpi 27 settembre 1990, prot. 7805 - Attività educative di Rc nella scuola materno statale. Conferimento nomine supplenza annuale.

Circolare ministeriale 18 gennaio 1991, n. 9 - Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell'11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.

Circolare ministeriale 22 gennaio 1991, n. 14 - Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilità dei docenti a svolgerlo.

Circolare ministeriale 1 luglio 1991, n. 182 - Idr nelle scuole statali (supplenti senza titolo).

Circolare ministeriale 8 agosto 1991, n. 247 - Insegnanti non di ruolo di Rc nelle scuole materne statali. Trattamento economico.

Circolare ministeriale 10 settembre 1991, n. 271 - Trasmissione del DM applicativo dell'art. 5, c. 7, della legge 148/90. Questa circolare presenta e trasmette il DM 10 settembre 91, dal quale si stralciano i passi che possono avere rilievo per l'Irc.

Circolare ministeriale 19 febbraio 1992, n. 43 - Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di Irc.

Circolare ministeriale 27 maggio 1993, n.167 - Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

Circolare ministeriale 8 giugno 1993, n. 185 - Applicazione art. 1 DL 384/92, convertito nella legge 438/92. Revoca dell'idoneità all'insegnamento per docente incaricato di religione.

Circolare ministeriale 25 settembre 1993, n. 283 - Insegnanti di religione. Applicazione art. 42, comma 3, del Dpr 1092/73.

Circolare ministeriale 9 marzo 1994, n. 82 - Insegnanti di religione. Applicazione art. 42, comma 3, del Dpr 1092/73 (rettifica CM 283/93).

Circolare ministeriale 15 aprile 1994, n. 126 - Aggiornamento degli Idr.

D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Circolare ministeriale 29 luglio 1994, n. 231 - Insegnanti di religione cattolica della scuola elementare e materna.

Circolare ministeriale 6 agosto 1994, n. 254 - Valutazione degli alunni della scuola elementare relativa all'Irc (art. 11 legge 148/90). Trasmissione OM 253/94.

Circolare ministeriale 5 novembre 1994, n. 308 - Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare. Orario di insegnamento.

Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80 - Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

Circolare ministeriale 6 aprile 1995, n. 119 - Iscrizioni degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazioni e modifiche alle CCMM 363/94 e 49/95.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola (1994-97) - firmato il 4 agosto 1995 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207, del 5 settembre 1995, serie generale.

CT 20 settembre 1995, n. 302 - Insegnanti di religione cattolica. Assunzione mediante contratto di incarico annuale.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria per il 1996).

Circolare ministeriale 26 aprile 1996, n. 158 - Insegnanti di religione cattolica. Applicazione art. 47, comma 7, Ccnl.

Circolare ministeriale 24 luglio 1996, n. 366 - Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento.

Circolare ministeriale 8 agosto 1996, n. 497 - Applicazione dell' art. 1, comma 24, della legge 28-12- 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Circolare ministeriale 20 settembre 1996, n. 595 - Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.

Circolare ministeriale 6 febbraio 1997, n. 87 - Applicazione art. 27, comma 1, della legge 177/76 agli Idr con incarico annuale (trattamento pensionistico).

Circolare ministeriale 19 febbraio 1997, n. 109 - Docenti incaricati dell'insegnamento della religione. Aggiornamenti retributivi.

Circolare ministeriale 7 maggio 1997, n. 291 - Parere del Consiglio di Stato. Quesito riscattabilità docenti di religione.

Circolare ministeriale 4 settembre 1998, n. 374 - Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare.

Provincia Autonoma di Bolzano, legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12 - Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie.

Circolare ministeriale 29 settembre 1998, n. 399 - Anno scolastico 98/99. Disposizioni per la liquidazione delle competenze: [...] 3) ai docenti di religione.

Circolare ministeriale 14 ottobre 1998, n. 415 - Sperimentazione sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell'autonomia.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Decreto ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34 - Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

Ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 - Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998-99.

Legge 18 luglio 2003, n.186 - La legge sullo stato giuridico degli IdR. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Circolare ministeriale 31 marzo 2004 , n. 38 - Adozioni libri di testo 2004-05.

Nota Miur 16 giugno 2004, n. 10642 - Pubblicazione mediante affissione all'albo dell'istituto dei giudizi relativi agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

Nota Miur 11 marzo 2005, n. 379 - Assunzioni IdR.

Decreto ministeriale 24 marzo 2005, n. 42. + Tabella allegata al DM n. 42/05.

Circolare ministeriale 9 giugno 2005 - Assunzione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Periodo di prova e azioni formative.

Circolare ministeriale 4 luglio 2005, n. 60 - Disposizioni per la liquidazione delle competenze agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2005/06.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2006 - assunzioni IdR II contingente.

Circolare prot. 3 febbraio 2006, n. 196 - Periodo di prova e di formazione.

Decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 37 - Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale IdR.

Nota Miur 13 aprile 2006, n. 523 - Assunzioni nei ruoli Irc per l'a.s. 2005/2006.

Miur 24 gennaio 2007, n. 1225 - Contratti a tempo indeterminato degli Insegnanti di Religione cattolica.

Decreto ministeriale 13 luglio 2007, n.61 - Assunzioni III contingente Idr + tabella allegata.

Nota Miur 13 luglio 2007, n. 14377 - Assunzione nei ruoli degli insegnanti di Religione Cattolica per l'a.s. 2007/08.

Nota Miur 17 luglio 2007, n. 14496 - Insegnanti di Religione. Immissione in ruolo terzo contingente. Trattamento economico.

Miur 29 ottobre 2007, n. 20530 - Insegnanti di religione cattolica, orario di lavoro nelle scuole dell'infanzia.

Contratto collettivo nazionale integrativo 16 giugno 2008 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2008/2009.

Miur 23 luglio 2008, n. 12441 - Chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica.

Miur 11 dicembre 2008, n. 1742 - Ricostruzione carriera degli Insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo dall'a.s. 2005-06.

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n. 36 - Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010.

Nota Miur 5 maggio 2009, n. 6265 - Chiarimenti mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2009/2010.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.

Contratto collettivo nazionale integrativo 26 giugno 2009 - Concernente le utilizzazioni e

assegnazioni provvisorie a.s. 2009-2010.

Miur 29 luglio 2009, n. 11760 - Chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica.

Circolare ministeriale 15 gennaio 2010, n. 4 - Iscrizioni Infanzia e primo ciclo anno 2010/11.

Nota Miur 21 gennaio 2010, n. 427 - Attività alternative. Chiarimenti.

Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010 - Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione + Allegato.

Circolare ministeriale 18 febbraio 2010, n. 17 - Iscrizioni scuole secondarie di II grado a.s. 2010/11.

Nota Miur 2 marzo 2010, n. 1562 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a.s. 2010/2011.

Ordinanza ministeriale 18 marzo 2010, n. 29 - Mobilità degli insegnanti di religione cattolica a.s. 2010/2011.

Miur 4 maggio 2010, n. 4719 - Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2010/2011.

Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative esami di stato secondaria secondo grado.

Sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 - Annullamento della sentenza del Tar Lazio del luglio scorso che aveva dichiarato illegittima l'attribuzione del credito scolastico da parte dei docenti di religione cattolica.

Contratto collettivo nazionale integrativo 15 luglio 2010 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2010-2011.

Indice

Il senso di queste note	pag. 2
Idoneità	p. 2
<i>Criteria per il riconoscimento e la revoca</i>	p. 2
<i>Le scuole paritarie</i>	p. 2
<i>La Chiesa e l'IRC</i>	p. 2
<i>Il contributo economico degli IdR, presbiteri e laici</i>	p. 3
Titoli di studio degli IdR	p. 3
<i>Regime transitorio</i>	p. 3
<i>Diritti acquisiti</i>	p. 4
La nomina	p. 4
L'IRC e i docenti di posto comune	p. 4
Programmi di IRC	p. 5
Programmazione	p. 5
Quota oraria settimanale	p. 6
<i>Scuola dell'infanzia</i>	p. 6
<i>Scuola primaria</i>	p. 6
<i>Scuola secondaria</i>	p. 6
Collocazione dell'IRC	p. 6
Libri di testo	p. 6
Scelta dell'IRC e discriminazione	p. 7
Modalità di scelta dell'IRC	p. 7
Non avvalentesi	p. 9
Lo studente che non si avvale può rimanere in classe?	p. 9
Attività alternative	p. 9
Scrutini finali	p. 10
<i>Quando il voto del'IdR è determinante?</i>	p. 10
<i>L'attribuzione dei crediti nelle scuole secondarie di secondo grado</i>	p. 11

Partecipazione degli alunni agli atti di culto	p. 12
IdR e attività funzionali all'insegnamento	p. 13
L'insegnante di scuola primaria	p. 13
Fruizione del diritto di formazione	p. 13
Un IdR "Vicepreside"	p. 13
L'IdR può accedere al fondo d'Istituto?	p. 14
Allegato 1: Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento nell'IRC per la scuola dell'Infanzia e il Primo Ciclo d'Istruzione	p. 14
Allegato 2: Indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione e Formazione	p. 19
Allegato 3: Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche	p. 29
Nota MIUR n. 2989 del 6.11.12	P. 32
Delibere CEI sull'idoneità all'IRC	p. 33
Legislazione statale sull'IRC	p. 33